

Voli cancellati: il rimborso deve includere anche le commissioni delle agenzie online

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 15 gennaio 2026 (causa C-45/24, Verein für Konsumenteninformation), ha chiarito che, in caso di cancellazione del volo, il **vettore aereo è tenuto a rimborsare al passeggero l'intero prezzo del biglietto, comprensivo anche della commissione riscossa dall'intermediario al momento dell'acquisto.**

Secondo i giudici europei, la commissione di intermediazione applicata da un'agenzia di viaggi online costituisce una componente "inevitabile" del prezzo del biglietto, poiché il passeggero non ha la possibilità di escluderla al momento dell'acquisto. Di conseguenza, essa rientra nel "prezzo al quale il biglietto è stato acquistato" ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 e deve essere integralmente rimborsata in caso di cancellazione.

Un passaggio particolarmente significativo della pronuncia riguarda la posizione del vettore aereo: **non è necessario che la compagnia conosca l'importo esatto della commissione per essere obbligata al rimborso.**

È sufficiente che essa abbia accettato che l'intermediario emetta biglietti in suo nome e per suo conto, circostanza dalla quale si presume la conoscenza della prassi commerciale di applicare una commissione. Diversamente, osserva la Corte, la tutela dei passeggeri rischierebbe di essere svuotata di contenuto.

La decisione rafforza sensibilmente la posizione dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori e, al contempo, impone a compagnie aeree e intermediari di rivedere procedure di rimborso, flussi informativi e assetti contrattuali, riducendo i margini per rimborsi parziali o contestazioni difensive.

Contattaci per una consulenza personalizzata

il nostro studio è al tuo fianco per offrirti competenza, chiarezza e sicurezza.



Avv. Silvano Sacchi